

# Statuti dell'associazione Alessia

### 1. Denominazione

È costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) l'associazione Alessia, con sede a Vernate.

#### 2. Natura dell'associazione e simbolo

L'associazione non ammette nessun tipo di discussione e descriminazione etniche, di lingua, di religione. Simbolo dell'associazione e contrassegno delle sue attività è un leone con la criniera che ricorda un sole.

#### 3. Durata dell'associazione

L'associazione ha durata illimitata.

### 4. Statuto dell'associazione

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'associazione.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea come da art.67 CCS. oppure su richiesta dei membri del comitato direttivo durante un'assemblea straordinaria.

# 5. Scopo

- Far conoscere le problematiche della sanità pediatrica in Ticino
- Organizzare eventi e incontri per promuovere l'associazione
- Creare una collaborazione fra le quattro pediatrie ticinesi inerenti gli ospedali pubblici e le cliniche private
- Centralizzare e migliorare le cure intermedie, e ottimizzare quelle di base
- Sostenere con materiale e attrezzature adeguate i centri già esistenti negli ospedali pubblici
- Creare un centro di cure intensive per bambini e neonati in Ticino "a sostegno di strutture pubbliche" (via)
- Promuovere e favorire l'incontro, il sostegno psicologico e lo scambio di esperienze
- Sostenere la diffusione di progetti e iniziative che mirino a incentivare l'informazione sulle cure pediatriche
- Diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza delle esigenze dei bambini
- Organizzare conferenze e corsi di vario genere
- Sviluppare e sostenere progetti che possano migliorare e sostenere la pediatria in Ticino
- Collaborare ed essere riconosciuti dal Cantone
- Raccolta di fondi

Per realizzare queste finalità l'associazione attuerà tutte le opportune iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, legislativo, volte alla raccolta di fondi, tra le quali a titolo esemplificativo:

- Organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari, inchieste, campagne di informazione
- Realizzare e pubblicare libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche e altri materiali editoriali, audiovisivi, informatici
- realizzare o concorrere alla gestione di siti Internet volti a diffondere informazioni sulla pediatria e sulle cure intensive e a offrire un punto d'incontro
- Organizzare spettacoli, concerti, manifestazioni ed eventi in genere, sempre nell'ambito nelle proprie finalità istituzionali
- Promuovere e attuare forme di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni nazionali ed estere, associazioni e organizzazioni che perseguano finalità analoghe alla proprie



L'associzione Alessia può estendere la propria attività ad altri ambiti compatibili con le finalità sopra indicate. Essa potrà inoltre svolgere altre attività connesse a quelle istituzionali, volte esclusivamente al suo sostentamento e a realizzare i suoi fini statutari. L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata, quest'ultima riconosciuta esente, oppure associarsi o ricorrere a convenzioni con esse.

Per perseguire le proprie finalità l'associazione può avvalersi, per tramite della direzione, dell'opera dei suoi soci e della collaborazione di professionisti, enti, società di ricerca, istituti universitari, anche mediante accordi e convenzioni.

# 6. Organizzazione

- 6.1 L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione ed è convocata dalla direzione
- 6.2 La direzione è composta dal presidente, dal vice-presidente, dal tesoriere, dal segretario/a e da eventuali membri designati dall'assemblea generale dei soci
- 6.3 L'assemblea generale dei soci può essere convocata dalla direzione mediante annuncio sui maggiori quotidiani Ticinesi oppure tramite lettera almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dei conti, e si svolgerà sulla base di un ordine del giorno
- 6.4 Eventuali assemblee generali straordinarie possono essere convocate dalla direzione o su richiesta scritta da almeno un quinto della compagine sociale

## 7. I soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e altre associazioni, Svizzere o straniere, in numero illimitato. Nell'ambito dell'associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, sostenitori. I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e hanno diritto di voto in assemblea. La qualifica di socio si ottiene con il pagamento della quota sociale annua stabilita in Fr. 20.--. La qualifica di socio onorario è conferita a quelle persone eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all'associazione, cui la direzione crede conveniente tributare tale omaggio. I soci onorari possono essere eletti a cariche sociali.

### Dimissioni

- 7.1 I soci che non versano la quota sociale annua per un periodo superiore a due anni, vengono automaticamente esclusi dall'associazione. Per le dimissione da socio non è necessaria la forma scritta; non sono comunque rimborsati i versamenti antecedenti le dimissioni. È in ogni caso escluso qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
- 7.2 In caso di contrasto con le finalità dell'associazione la direzione può deliberare l'esclusione del socio dall'associazione.

## 8. Diritto di voto

- 8.1 tutti i soci (fondatori e ordinari) hanno uguale diritto di voto nell'assemblea.
- 8.2 Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti
- 8.3 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti
- 8.4 L'assemblea dei soci può deliberare risoluzioni su oggetti non debitamente preannunciati

# 9. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria: deliberare sul rendiconto annuale e sulle relazioni della direzione; deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dalla direzione nonchè sull'elargizione di contributi straordinari da parte dei soci; nominare la direzione; approvare un regolamento interno dell'associazione su proposta della direzione;
- in sede straordinaria: deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori.



#### 10. La direzione

La direzione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed è composta da un minimo di tre (3) membri.

#### 11. Sedute della direzione

La direzione si riunisce, almeno una volta per settimana e comunque ogniqualvolta il presidente lo ritiene necessario o quando lo richiede uno dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice-presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Le sedute e le deliberazioni della direzione sono fatte constare da verbale redatto dal/la segretario/a o dal tesoriere e da questi sottoscritto congiuntamente al presidente.

### 12. II/la segretario/a e il tesoriere

Il/la segretario/a redige i verbali dell'assemblea e delle riunioni della direzione e ne cura la tenuta. Si occupa d'intesa con il presidente, della formulazione dell'ordine del giorno per le riunioni della direzione. Prepara la documentazione da presentare all'assemblea. Il tesoriere coadiuva la direzione nelle attività necessarie all'amministrazione dell'associazione; esegue le decisioni della direzione per la parte amministrativa ed economica; predispone i resoconti annuali con la direzione.

# 13. Rimborsi spese

Ai membri della direzione spetta il rimborso delle spese. (vive via)

## 13.b

L'associazione può versare stipendi che saranno stabiliti dalla direzione e notificati annualmente durante l'assemblea generale.

# 14. Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione e costituito:

- dalle quote sociali e da eventuali contributi dei soci, che potranno essere richiesti con delibera dell'assemblea, su proposta della direzione in relazione alle necessità dell'associazione
- da contributi di enti pubblici e privati e di persone fisiche o giuridiche, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di soci e di terzi
- da provenienti derivanti da spettacoli, manifestazioni e altre attività promosse dall'associazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
- dalle rendite del proprio patrimonio
- altre

## 15. Quote sociali

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno civile in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Le quote sociali annue incassate verranno impiegate per conseguire gli scopi come da art. 5 del presente statuto.

la posta svizzera

conto: 65-164290-6



### 16. Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno. entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio l'assemblea dovrà approvare il rendiconto delle entrate e delle spese predisposto dalla direzione, il quale sarà depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione perchè i soci possano prenderne visione. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo comune e utilizzato per realizzare le finalità dell'associazione.

# 17. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione Alessia l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti con sede nel Canton Ticino o in Svizzera, a loro volta riconosciute esenti (vedi art. 8.3). I beni avuti in comodato dall'associazione saranno restituiti ai proprietari.

# 18. Altre norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia (CCS 60 e seguenti)